



Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
e dei Trasporti
Servizio 6 – Insediamenti Abitativi – Contributi
U.O. S6.02

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 20 della legge n. 179/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che detta nuove disposizioni in materia di alienazione e locazione degli alloggi di edilizia agevolata;
- VISTO** il decreto legislativo n. 112/98 con il quale la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica è stata trasferita alle Regioni;
- VISTO** il decreto dell'Assessore per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e al Pesca di concerto con l'Assessore per i Lavori Pubblici, del 25 febbraio 1993, pubblicato nella GURS n. 25 del 15/05/1993, recante *“Direttive per l'alienazione e la locazione di alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179”*;
- RAVVISATA** l'opportunità di proporre – anche in funzione delle modificazioni subite dalla normativa di riferimento e delle ulteriori necessità poste in evidenza dagli utenti nel corso degli anni – nuove direttive per l'alienazione e la locazione di alloggi di edilizia agevolata entro i primi cinque anni dall'atto di assegnazione definitiva (in caso di cooperativa edilizia) o dall'atto di compravendita (in caso di impresa di costruzione);
- RITENUTO** pertanto, di dovere rivedere la casistica dei “gravi e sopravvenuti motivi” necessari al rilascio della autorizzazione alla alienazione e alla locazione dell'alloggio da parte di questo Dipartimento

DECRETA

- ARTICOLO 1)** Il decreto dell'Assessore per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e al Pesca di concerto con l'Assessore per i Lavori Pubblici, del 25 febbraio 1993, pubblicato nella GURS n. 25 del 15/05/1993, recante *“Direttive per l'alienazione e la locazione di alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179”* è integralmente sostituito dal presente decreto.
- ARTICOLO 2)** L'autorizzazione di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla alienazione ed alla locazione degli alloggi di edilizia agevolata, può essere concessa nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione definitiva da parte della cooperativa o dall'atto di acquisto da una impresa, unicamente quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi rientranti nella casistica di cui al successivo articolo.
- ARTICOLO 3)** L'autorizzazione alla alienazione ed alla locazione degli alloggi di edilizia

agevolata, sarà concessa unicamente qualora ricorra almeno uno dei seguenti motivi :

- a) in tutti i casi di successione, su richiesta degli eredi, documentata dalla denuncia di successione;
- b) in presenza di uno stato di salute tale da non consentire la fruizione dell'alloggio da parte dell'assegnatario o dell'acquirente o di altro componente del nucleo familiare, nonché in presenza, nell'alloggio o nelle parti comuni, di barriere architettoniche che rendano impossibile o assai disagiata, l'uso dello stesso a uno dei componenti il nucleo familiare.
Detti casi dovranno essere documentati da certificazione sanitaria rilasciata dalla competente azienda sanitaria o altra struttura pubblica;
- c) in tutti i casi in cui l'alloggio sia divenuto inadeguato per le esigenze abitative dell'assegnatario o dell'acquirente e del proprio nucleo familiare. A tal fine, si considera alloggio adeguato, l'alloggio composto da un numero di vani pari a quello dei componenti del nucleo familiare;
- d) per trasferimento della residenza per motivi di lavoro in un comune distante non meno di 50 km dal comune dove è situato l'alloggio. Tale situazione va documentata con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell'attività e il suo carattere non provvisorio;
- e) in dipendenza dello stato di divorzio o separazione tra i coniugi e/o ricongiungimento di quota di diritto reale dell'alloggio a favore del coniuge a cui è attribuito il pieno godimento dell'alloggio a seguito di sentenza definitiva di divorzio. Da documentare con provvedimenti giurisdizionali;
- f) insorgere di una situazione di difficoltà economica. Tale condizione si verifica allorché, a seguito della riduzione del reddito familiare, l'importo complessivo annuo delle rate del mutuo sia superiore al 50% del reddito del nucleo familiare documentato al momento della presentazione della domanda. Ai fini della valutazione dell'esistenza della situazione di difficoltà economica si considera il reddito imponibile fiscale, quale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

ARTICOLO 4)

Ai sensi del secondo comma dell'art. 20 della legge n. 179/1992, il contributo statale e/o regionale concesso per la realizzazione dell'alloggio, sarà mantenuto unicamente nel caso che il subentrante dimostri di essere in possesso dei requisiti per l'acquisto o l'assegnazione definitiva in proprietà di un alloggio di edilizia agevolata. La dimostrazione del possesso dei requisiti dovrà essere data con riferimento alla situazione esistente al momento della stipula dell'atto di acquisto o assegnazione definitiva.

ARTICOLO 5)

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo li, 26 OTT 2015

Il Dirigente Generale
F.to Fulvio Bellomo